

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art 1 - Premessa**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli usi civici esistenti nel Comune di Villasimius in conformità alle disposizioni della Legge dello Stato 16.06.1927 n. 1766 di riordinamento degli usi civici, al relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 332 del 1928, alla Legge regionale 14 marzo 1994 n.12 "Norme in materia di usi civici" e s.m.i., alle disposizioni costituzionali poste a garanzia degli usi e delle proprietà collettive.

2. Fanno parte del patrimonio delle terre civiche del Comune di Villasimius tutti i terreni indicati nell'inventario generale delle terre civiche predisposto dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Sarda.

3. L'esercizio dei diritti di uso civico, le attività insediate sui suddetti beni, la fruizione degli stessi, sono

improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile ed integrato del territorio, in modo da garantire la conservazione e la perpetuità del patrimonio delle terre civiche, anche a vantaggio delle generazioni future, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e territoriali locali.

#### **Art 2 - Finalità**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle Disposizioni Generali e dell'art. 13 della L.R. 12/1994, stabilisce le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto di cui al successivo articolo 4, col fine di tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli e garantire il rispetto, da parte dei cittadini residenti e quelli non residenti, della proprietà civica collettiva, dell'ambiente e dei beni culturali che vi insistono, conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 42 della Costituzione, dello Statuto Comunale e dei suoi Regolamenti di applicazione.

2. In particolare disciplina:

a. l'esercizio delle FORME TRADIZIONALI dell'uso civico relativamente al contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali; alle modalità di concessione, alle condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento del corrispettivo;

b. l'utilizzazione dei beni del patrimonio delle terre civiche nelle FORME NON TRADIZIONALI, secondo le previsioni del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;

c. le modalità di raccolta consuetudinaria di erbe, di animali e di frutti spontanei, qualora non siano già disciplinate da altre leggi;

d. le modalità di contestazione delle infrazioni ed irregolarità, di irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie;

e. gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe.

3. L'uso ed il godimento dei beni del patrimonio delle terre civiche è subordinato al pagamento di un corrispettivo come individuato al successivo articolo 7.

4. I terreni soggetti ad uso civico sono gestiti dal Responsabile del servizio Patrimonio come individuato dagli atti organizzativi dell'ente.

### **Art 3 - Individuazione degli usi civici**

1. La destinazione dei terreni soggetti ad uso civico viene indicata, per ogni terreno accertato dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Sarda, nell'allegato al presente regolamento sotto la lettera A. La destinazione dei terreni tiene conto dell'utilizzo di forme tradizionali per garantire il miglior sviluppo del territorio avendo riguardo alle tradizioni agro-pastorali caratterizzanti il Comune di Villasimius.

2. Le terre civiche possono essere assegnate a destinazioni diverse da quelle agro-pastorali, qualora ciò sia funzionale agli interessi generali della comunità ed avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale conformemente al Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche.

3. Al presente regolamento dovranno adeguarsi tutti i concessionari e i cittadini titolari delle terre civiche.

4. Il presente regolamento disciplina le forme tradizionali e le forme non tradizionali di uso civico come dettagliate nei successivi articoli.

5. Le forme non tradizionali, compatibili col territorio comunale e con lo sviluppo socio-economico della comunità, vengono individuate specificatamente in sede di approvazione del Piano di valorizzazione da parte dell'organo competente.

### **Art 4 - Titolarità degli usi civici**

1. Gli usi civici appartengono ai cittadini residenti nel Comune di Villasimius.

2. La perdita della residenza comporta la decadenza della titolarità del diritto di uso civico.

### **Art 5 - Requisiti soggettivi e generali per la concessione delle terre civiche**

1. Al godimento dei diritti di uso civico sono ammessi tutti i residenti del Comune di Villasimius in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento, entro i limiti consentiti dalla natura del diritto medesimo.

2. I terreni possono essere concessi a tutti i cittadini residenti (persone fisiche o giuridiche) che ne facciano richiesta, in conformità alle destinazioni d'uso previste dal presente regolamento.

3. Affinché i terreni gravati da uso civico possano essere oggetto di concessione in favore di privati, è necessario che:

a. il richiedente sia cittadino di Villasimius e, nel caso di persona giuridica, avere la sede legale nel Comune di Villasimius;

b. la condizione speciale dei luoghi lo permetta;

c. si tratti di attività consone allo sviluppo economico e sociale della comunità di Villasimius;

d. venga rispettata la destinazione d'uso prevista dal presente regolamento;

e. l'uso non sia gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrime, spese di custodia e di manutenzione, gestione e vigilanza dei beni ad uso civico;

f. il richiedente abbia la titolarità del diritto a norma del precedente articolo 4 ed abbia conseguito la maggiore età;

g. il richiedente non risulti moroso rispetto al pagamento di qualsiasi tassa, imposta, o canoni dovuti per legge o per contratto al Comune;

h. nel caso di concessioni d'uso NON TRADIZIONALI i soggetti richiedenti, oltre che in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, siano disoccupati e non svolgano nessun'altra attività.

4. Non possono essere oggetto di concessione strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

5. È fatto assoluto divieto la chiusura degli accessi alle acque pubbliche se non espressamente previsto da ordinanze sindacali o altre normative sovraordinate per emergenze e casi particolari.

6. Le acque pubbliche ad uso comunitario sono tutte quelle che fanno parte del patrimonio destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale.

7. L'uso delle acque pubbliche dovrà sempre avvenire secondo le prescrizioni contenute nelle norme sovraordinate.

#### **Art 6 - Criteri e procedure per la concessione**

1. I terreni adibiti ad uso civico sono destinati ai beneficiari che ne fanno richiesta a seguito di apposito avviso pubblico predisposto dall'Ente.

2. Non si procederà a concessione o rinnovo di concessioni già rilasciate nel caso venga accertata:

a. l'occupazione abusiva di terreni soggetti a uso civico;

- b. la presenza di manufatti non consoni al decoro ambientale dei luoghi.
3. Nell'esame delle richieste di concessione si dovrà verificare che siano sempre garantite:
- a. la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- b. gli interessi della collettività;
- c. la salvaguardia contro l'eccessivo frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
4. Le concessioni possono essere integrate da apposito contratto o, qualora necessaria, dall'ottenimento dell'autorizzazione della Regione Sardegna.
5. I concessionari si obbligano a seguire le eventuali indicazioni impartite dal Comune sui modi e sulle tecniche da seguire per la sistemazione dei terreni nonché sugli indirizzi produttivi, col fine di pervenire al miglioramento della produttività delle terre civiche nell'ottica di uno sviluppo duraturo e sostenibile del territorio, nel rispetto dell'ambiente.

#### **Art 7 - Corrispettivo per la concessione**

1. L'uso ed il godimento dei beni del patrimonio delle terre civiche è subordinato al pagamento di un corrispettivo commisurato agli oneri che il comune deve sostenere per: eventuali imposte e sovrimposte;

amministrazione, manutenzione, custodia, vigilanza dei beni; erogazione dei servizi indispensabili per la loro fruizione e valorizzazione; attività di conservazione e recupero dei caratteri specifici degli usi civici.

2. La Giunta Municipale, in esecuzione delle linee d'indirizzo stabilite dal Consiglio Comunale, con specifico atto deliberativo da assumere prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, dovrà fissare le tariffe in base alle quali dovranno essere pagati i corrispettivi per l'uso delle terre civiche comunali. Tali tariffe dovranno essere riferite all'anno solare o frazioni ed espresse in termini unitari: a capo per il bestiame, ad ettaro per il legnatico, previa valutazione del quantitativo medio di legnatico ad ettaro; a mq di superficie concessa per i fabbricati e le strutture; a mq di superficie, a % dei ricavi, oppure a corpo per gli USI NON Tradizionali.

3. Le tariffe dovranno essere strutturate in modo da tenere conto: delle qualità intrinseche dei terreni; della forma d'uso (qualità del prodotto da prelevare, specie animali allevate, usi non tradizionali); della natura del prodotto che si intende prelevare; delle prospettive economiche dell'attività che si intende insediare; del grado di infrastrutturazione dell'area concessa (presenza o meno di adeguata viabilità di servizio, distanza dalle principali vie di comunicazione).

4. In assenza di tale deliberazione continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente aggiornate in misura pari al 75 % della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat. Le tariffe dovranno comunque essere aggiornate almeno ogni triennio.

5. Nel caso di attività che potrebbero comportare rischi di danni ambientale irreversibili, il rilascio della concessione dovrà essere subordinato alla stipula di un'apposita polizza fideiussoria a favore del comune commisurata all'ammontare stimato degli oneri da sostenere per gli eventuali interventi di ripristino ambientale.

6. I corrispettivi per il godimento delle terre civiche comunali saranno riscossi mediante la formazione di ruoli o di liste di carico ex R.D. 639/1910 nelle quali saranno compresi tutti coloro che usufruiscono di tali diritti.

#### **Art 8 - Gestione delle risorse ed impegni di spesa**

1. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti per il godimento del patrimonio delle terre civiche comunali possono essere utilizzate esclusivamente per:

a. Conservazione e miglioramento del medesimo patrimonio e dell'ambiente, anche mediante realizzazione di nuove opere permanenti, di strutture e infrastrutture atte a valorizzarlo, nonché per la realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione;

b. Sostegno dell'associazionismo locale che coinvolga il comune per iniziative di carattere sociale degli aventi diritto di uso civico;

c. Sostegno delle iniziative riguardanti la promozione delle tradizioni locali inerenti l'ambito agro-pastorale e le attività economiche con esso integrate.

2. I capitali costituiti dalle indennità derivanti dall'ablazione dell'uso civico, al fine di compensare il mancato esercizio del diritto d'uso civico sui beni interessati, verranno destinati alla realizzazione di opere permanenti di interesse generale della collettività di Villasimius.

3. Le risorse connesse con la gestione dei terreni soggetti ad uso civico vengono rimosse su un apposito capitolo di bilancio che finanzia le relative spese come individuate dal presente articolo.

#### **Art 9 - Durata e rinnovo concessione**

1. Per i terreni soggetti ad uso civico, la durata massima delle concessioni è di anni 1 (uno) fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 12/1994 in tema di riserva di esercizio. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

#### **Art 10 - Risoluzione anticipata della concessione**

1. Nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n.12/1994 e s.m.i., il Responsabile del Servizio preposto, può revocare la concessione; in particolare:

a. per mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;

b. per subconcessione, anche parziale;

c. per utilizzo fittizio dei terreni al solo scopo di usufruire di agevolazioni fiscali o di contributi da parte di qualsiasi Ente o Istituzione;

d. nel caso di abusi e danneggiamenti al patrimonio collettivo (prelievo abusivo di legname, inerti, pietrame, acqua, beni archeologici);

e. nel caso non venga rispettata la destinazione per la quale è stata autorizzata la concessione.

2. In caso della cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere e le migliorie apportate, senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante; i beni saranno riacquisiti al patrimonio delle terre civiche e torneranno al relativo regime giuridico.

3. Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale, in base ad un'autonoma valutazione dello stato dei luoghi interessati, decidere se acquisire le infrastrutture esistenti al patrimonio civico o esigere il ripristino dello stato originario dei terreni.

#### **Art 11 - Competenze del concessionario**

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto e/o relazione allegata all'istanza e/o al contratto e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione, a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

2. Ove è possibile i fondi concessi dovranno essere opportunamente puliti dalle sterpaglie per evitare il propagarsi degli incendi.

3. Il Responsabile del servizio preposto nel rilasciare le concessioni avrà cura di evitare consistenti accorpamenti di terreno recintato, verificando che sia lasciata una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi; la larghezza di tale fascia sarà determinata secondo le norme regionali in materia di lotta agli incendi.

4. Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura d'interesse pubblico.

#### **Art 12 - Trattamento alberi d'alto fusto**

1. Le piante di alto fusto esistenti nel fondo classificato come pascolo non potranno essere abbattute senza previa formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente e nulla osta dell'autorità forestale. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane bene di uso civico. Il concessionario dovrà conferire la legna nel luogo indicato dall'Ufficio comunale preposto.

#### **Art 13 - Segnalazioni a carico del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici e a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

## TITOLO II

### CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI FORME TRADIZIONALI D'USO CIVICO

#### **Art 14 - Le forme tradizionali di uso civico**

1. Le principali forme di utilizzazione tradizionale di uso civico disciplinate dal presente regolamento sono:
  - a. Il pascolo;
  - b. legnatico (uso della legna dei terreni comunali).

#### **Art 15 - Concessioni per l'utilizzo dei pascoli comunali**

1. Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.03.1994 n.12 e s.m.i.
2. Il cittadino che intende esercitare il pascolamento dei propri capi di bestiame nei terreni disciplinati dall'uso civico deve presentare apposita domanda di concessione utilizzando i moduli messi a disposizione dal Comune, in cui l'istante, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, potrà indicare l'utilizzo del lotto di terreno più favorevole alle proprie esigenze e il numero di capi da introdurre sullo stesso. La domanda deve essere presentata, generalmente, tra il 1° novembre e il 30 novembre di ogni anno o in altra data stabilita dall'Ente. L'ufficio competente predispone per tempo appositi avvisi pubblici al fine di informare tutti i cittadini interessati alla presentazione della domanda.
3. La richiesta di concessione dei pascoli comunali dovrà contenere i seguenti dati minimi:
  - a. dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA, iscrizione alla CCIAA del richiedente;
  - b. codice ASL e ubicazione dell'azienda;
  - c. indicazione della località in cui si intende effettuare il pascolamento;
  - d. possesso di strutture idonee al rispetto della normativa in materia di benessere animali, site in prossimità dei terreni chiesti in concessione, al fine di garantire un ricovero adeguato agli animali;
  - e. specie di bestiame da immettere al pascolo e il numero dei capi;
4. Le concessioni dovranno essere rilasciate dall'Ente entro il 31 gennaio, a seguito dell'esame e della verifica di tutte le istanze presentate.
5. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso all'introduzione del bestiame solo dopo aver sanato la morosità.
6. Nel caso in cui un lotto sia oggetto di più richieste, questo viene ripartito tra i richiedenti in base al carico di bestiame indicato nella domanda. Qualora lo stesso lotto di terreno non sia in grado di soddisfare le richieste presentate, vengono preferiti i soggetti che:
  - a) sono in possesso di strutture aziendali, utilizzate per l'attività agricola, in prossimità dei lotti richiesti in concessione e che non sono proprietari di terreni utili al soddisfacimento del proprio fabbisogno aziendale;

b) non percepiscono pensioni, indennità o altri emolumenti

relativi ad altre attività lavorative diverse da quella principale;

7. Il bestiame deve essere effettivamente introdotto nei terreni soggetti all'uso civico, pena la decadenza della concessione e l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 26.

8. La quantità di bestiame ammessa al pascolo viene determinata in funzione del carico sostenibile dal suolo.

9. Il servizio responsabile dell'uso civico predispone e tiene aggiornato l'elenco delle concessioni rilasciate per uso pascolo.

10. L'elenco dei beneficiari viene altresì pubblicato all'albo pretorio online del sito istituzionale dell'ente.

#### **Art 16 - Durata della concessione per uso pascolo**

1. Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.

#### **Art 17 - Disciplina del pascolo e sanzioni**

1. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza l'autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.

#### **Art 18 - Pascolo di bestiame non identificato**

1. Quando non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame presente sui pascolo comunali, il bestiame stesso sarà sequestrato e qualora il proprietario non si presenti per il suo ritiro verrà venduto ad asta pubblica ad unico incanto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile per le cose smarrite.

#### **Art 19 - Revoca concessione**

1. La concessione è soggetta a revoca qualora sopravvengano comprovati motivi di pubblico interesse. La revoca è disposta a decorrere dall'inizio dell'anno pascolativo successivo a quello in cui viene dichiarata l'insorgenza dei motivi ostativi alla prosecuzione del contratto, fatti salvi i casi d'improrogabilità per necessità ed urgenza.

#### **Art 20 - Concessioni per il soddisfacimento del diritto d'uso civico di legnatico**

1. Il diritto di uso civico di legnatico consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini residenti di "far legna" sui terreni comunali ai fini del soddisfacimento delle esigenze familiari di legna da ardere.

2. L'uso civico viene concesso nel solo caso in cui sussistano le condizioni per assicurare con continuità il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico a tutti i cittadini residenti.
3. Il comune eseguirà una puntuale ricognizione delle superfici utilizzate per la produzione di legna da ardere al fine di pianificare correttamente l'utilizzazione ed il prelievo della massa legnosa disponibile secondo i moderni principi di arboricoltura/selvicoltura sostenibile.
4. Sulla base dei risultati di tali studi e indagini si dovrà accertare la sussistenza delle condizioni che consentano ai cittadini richiedenti di svolgere direttamente le operazioni di utilizzazione del legname (taglio, allestimento e trasporto), o se sia più conveniente che vi provveda direttamente il comune con i propri mezzi o con affidamento a ditta esterna specializzata secondo le procedure previste dalle vigenti norme.
5. Ogni qualvolta sia accertata la disponibilità di una significativa quantità di legname prelevabile dai terreni ad uso civico, il comune provvederà ad informare la popolazione mediante apposito avviso, nel quale si dovrà anche indicare:
  - a. natura degli assortimenti legnosi e modo di consegna ai richiedenti nel caso che l'utilizzazione venga curata direttamente dal comune;
  - b. regole da seguire nel caso sia invece ammessa l'utilizzazione diretta da parte del cittadino, con la previsione di un' idonea fidejussione a garanzia di una corretta esecuzione e di eventuali danneggiamenti al patrimonio collettivo;
  - c. modalità e termini per la presentazione delle richieste;
  - d. quantitativi massimi ammessi per ciascun nucleo familiare;
  - e. prezzi degli assortimenti e gli oneri da corrispondere al comune;
  - f. criteri per la formazione di un'eventuale graduatoria nel caso che le richieste eccedano la disponibilità;
  - g. la possibilità di vendere a prezzi di mercato, anche ad un solo soggetto offerente, il legname eventualmente ancora disponibile una volta soddisfatte le richieste presentate dai cittadini;
6. Tali elementi dovranno essere precedentemente stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
7. Il corrispettivo per il legname sarà stabilito dalla Giunta Municipale sulla base di apposita perizia di stima.
8. Di norma la quantità di legname disponibile dovrà essere frazionata in lotti unitari sufficienti per assicurare il soddisfacimento delle esigenze medie annue di un nucleo familiare.
9. Non potrà essere assegnato più di un quantitativo di legname all'anno per nucleo familiare residente, da individuare sulla base dei dati dell'ufficio anagrafe del comune.

### **Art 21 – Utilizzo dei beni immobili**

1. Gli immobili potranno essere concessi a tutti i cittadini residenti previo pagamento di un corrispettivo, ferma restando la possibilità di concessione ad Enti pubblici per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONI DI TERRENI PER L'ESERCIZIO DI USI CIVICI NON TRADIZIONALI**

#### **Art 22 - Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali**

1. Il Piano di valorizzazione può prevedere forme non tradizionali di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico, ma nel rispetto di un quadro di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate allo sviluppo pastorale, forestale, turistico ed artigianale e della piena ed integrata valorizzazione di tutte le risorse locali.

2. Le concessioni per l'insediamento sulle terre civiche di forme non tradizionali di utilizzazione dei terreni, potranno essere rilasciate quando:

a. siano coerenti con le previsioni del piano di valorizzazione e l'analisi costi-benefici o analisi equipollente presente nel Piano Tecnico-Economico allegato obbligatoriamente alla richiesta, dimostri che l'iniziativa risponde anche a fini di pubblico interesse;

b. siano autorizzate dai competenti organi regionali gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso e la sospensione temporanea degli usi civici.

c. i richiedenti siano in possesso di tutte le qualifiche o titoli per poter esercitare le attività.

3. Gli immobili potranno essere concessi a tutti i cittadini residenti previo pagamento di un corrispettivo, ferma restando la possibilità di concessione ad Enti pubblici per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

4. Fino alla loro assegnazione ai richiedenti che ne faranno richiesta per Usi Non Tradizionali, i terreni possono essere concessi annualmente per usi civici tradizionali.

#### **Art 23- Procedure per il rilascio delle concessioni per usi non tradizionali**

1. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a. relazione tecnico-economica e produttiva di massima;

b. planimetria e dati catastali (con schema di frazionamento e coordinate dei vertici in caso di porzione di particella catastale);

c. studio di fattibilità sulla base delle previsioni del Piano di Valorizzazione, dello strumento urbanistico generale, del regime vincolistico dell'area e di altre norme, piani e programmi di settore;

d. l'eventuale assunzione di personale da parte del gestore deve essere rivolta a soggetti disoccupati con condizioni economicamente svantaggiate.

2. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione degli immobili collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità sarà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri immobili comunali, e poi a quelli con maggior carico familiare.

3. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- a. l'interesse della collettività,
- b. la tutela ambientale del territorio.

4. La durata massima delle concessioni per usi non tradizionali è di anni 1 (uno). Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati osservando la stessa procedura della concessione originaria; è esclusa la rinnovazione tacita.

5. Per verificare il rispetto della convenzione e del mantenimento dei requisiti iniziali, sono previsti obbligatoriamente dei controlli che saranno specificati nel contratto, da parte dell'ufficio comunale competente. Per tale controllo l'ufficio può avvalersi anche del Servizio Tecnico e della Polizia municipale.

6. L'individuazione del corrispettivo avverrà analogamente secondo le procedure di cui all' Art 8. Nel caso specifico si dovrà tener conto dell'estensione dell'area interessata e del nuovo valore che essa acquisirà in base dell'attività che vi si intende realizzare e delle relative prospettive economiche, sempre tenendo conto dell'Art. 46 del R.D. 26.2.28 n.332 .

7. La competenza ad assentire appartiene agli organi regionali competenti in materia di usi civici secondo le norme vigenti, previa valutazione economica dell'iniziativa imprenditoriale.

#### **Art 24 - Documentazione da produrre preliminarmente al rilascio della Concessione**

1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo, nonché una relazione socioeconomica corredata da un dettagliato piano economico finanziario di ammortamento dell'investimento. La durata e l'importo dell'investimento dovranno garantire che nessuna spesa dovrà ricadere sulle casse comunali.

2. Il progetto con la relazione socioeconomica dovrà dimostrare i benefici che perverranno dall'investimento proposto alla comunità titolare del diritto di uso civico, e sarà sottoposto al parere del Consiglio Comunale.

3. Prima dell'inizio delle attività il progetto dovrà ottenere da tutti gli enti preposti, a spese del richiedente, le autorizzazioni di legge per l'esecuzione delle eventuali opere e per l'esercizio dell'attività che si intende esercitare.

4. A garanzia di tutti gli impegni assunti, il concessionario prima della stipula del contratto dovrà produrre, oltre alle suddette autorizzazioni, anche una polizza fideiussoria per tutta la durata del contratto, indicando come beneficiario il comune di Villasimius.

5. Il concessionario non può apportare nessuna modifica al progetto autorizzato senza previo nulla osta del Comune e degli enti preposti.

## TITOLO IV

### ORGANI E COMPETENZE

#### Art 25 - Competenze degli organi

1. I compiti di gestione dei terreni soggetti ad uso civico, ubicati nella circoscrizione territoriale del Comune di Villasimius, spettano al Responsabile del servizio come individuato negli atti organizzativi dell'Ente Comunale.
2. Spettano al Consiglio Comunale i compiti di indirizzo e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

#### 26 - Sanzioni

1. Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 a € 309,87 (art.14 L.R. 12/94).
2. La sanzione sarà graduata in base alla gravità dell'infrazione; in caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.
3. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.
4. In caso di danneggiamento del patrimonio delle terre civiche, per la quantificazione del danno ai fini di individuare l'entità del risarcimento si dovrà considerare il costo delle opere di riparazione o ripristino, o di sostituzione, ( IVA compresa ) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Nel caso di danni ambientali permanenti si procederà con apposita perizia di stima il cui costo sarà integralmente posto a carico di colui che ha provocato il danno.
5. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.
6. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale, paesaggistica e ambientale.

## TITOLO V

### NORME FINALI

#### Art 27 - Norme finali

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. Gli immobili sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione delle sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento. Il rinnovo dei contratti alla scadenza naturale avverrà sulla base del presente regolamento.
3. La Giunta Comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'Art. 22 della L.R. 12/94.
4. In attesa della determinazione delle nuove tariffe per l'uso del patrimonio costituito dalle terre civiche, continueranno ad applicarsi quelle precedentemente stabilite dalla Giunta Comunale,

aggiornati sulla base della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato periodicamente dall'istat su base annua.

5. I proventi di gestione degli immobili soggetti al diritto d'uso civico verranno destinati alla gestione, amministrazione e sorveglianza degli stessi Usi Civici. Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'Art. 46 del R.D. 26.02.1928.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge 1766 del 1927 e successive integrazioni e modifiche ed alla L.R. 12/94.

#### **Art 28 - Ordinanze del sindaco**

1. Il Sindaco, nell'ambito delle sue prerogative di ufficiale di governo, in ogni momento può emettere ordinanze allo scopo di frenare abusi o reprimere frodi.

#### **Art 29 - Osservanza**

1. Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, gli agenti forestali, e tutti gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di far osservare il presente regolamento.

2. Qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene stabilite dal presente regolamento ma altresì con quelle inflitte dalle leggi vigenti.

3. Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

#### **Art 30 - Sospensione del godimento d'uso civico**

1. Il Responsabile del servizio usi civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.

2. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.

3. Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

#### **Art 31 - Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento**

1. La dotazione finanziaria per sostenere le spese di gestione dovrà provenire dalle entrate versate dai concessionari delle terre ad uso civico e da qualsiasi altra fonte di finanziamento.

### **Art 32 - Norma finale**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le vigenti leggi in materia e le norme di polizia forestale.

### **Art 33 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere previsto dall'art.12 della L.R. n°12/94, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 (quindici).